

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E DELLA SCHOOL OF ADVANCED STUDIES

(Emanato con D. R. n. 202 del 4 luglio 2013)

INDICE

Titolo I

Ambito di applicazione

Art. 1 - Ambito di applicazione

Titolo II

Istituzione, requisiti e valutazione dei Corsi di dottorato

Art. 2 - Istituzione

Art. 3 - Proposte di istituzione, adesione, rinnovo

Art. 4 - Dottorati in cooperazione internazionale e Dottorati Consortili

Art. 5 - Finanziamenti e loro utilizzazione

Art. 6 - Valutazione interna

Titolo III

Organizzazione, accesso e funzionamento dei Corsi di Dottorato

Art. 7 - Collegio dei Docenti e Coordinatore

Art. 8 - Accesso ai Corsi di Dottorato

Art. 9 - Bando per l'ammissione

Art. 10 - Selezione per l'ammissione

Art. 11 - Borse di studio

Art. 12 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi

Art. 13 - Impegni dei dottorandi

Art. 14 - Ammissione all'esame finale e valutatori esterni

Art. 15 - Commissioni giudicatrici per l'esame finale

Art. 16 - Prova d'esame finale

Art. 17 - Conferimento del titolo

Titolo IV

Trasferimenti e norme transitorie

Art. 18 - Trasferimenti da altre Università

Art. 19 - Trasferimento interno ad altro corso di dottorato

Titolo V

School of Advanced Studies

Art. 20 - Scopi ed attività

Art. 21 - Organi della S.A.S.

Art. 22 - Direttore

Art. 23 - Consiglio

Art. 24 - Il Comitato di indirizzo

Titolo VI

Modifiche di regolamento e norme transitorie

Art. 25 - Modifiche di regolamento e norme transitorie

Titolo I

Ambito di applicazione

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, di seguito denominato "Regolamento", disciplina le modalità di istituzione, attivazione e funzionamento dei corsi di Dottorati di Ricerca e la School of Advanced Studies dell'Università degli Studi di Camerino, di seguito denominata 'UNICAM'.
2. UNICAM svolge le attività formative di terzo ciclo che conducono al Dottorato di ricerca nell'ambito di una struttura denominata "Scuola Internazionale di Dottorato" - "**School of Advanced Studies**" – in breve "**S.A.S.**".

Titolo II

Istituzione, requisiti e valutazione dei Corsi di dottorato

Art. 2 - Istituzione

1. UNICAM, attraverso la S.A.S., promuove i Corsi di Dottorato di ricerca quali strumenti essenziali di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiate di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze, nel quadro della vigente disciplina nazionale ed europea.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni e l'avvio coincide con l'inizio dell'anno accademico.
3. Le proposte di istituzione dei corsi di Dottorato e dei *curricula* di ricerca debbono provenire al Consiglio S.A.S. da almeno 16 docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso e debbono esplicitare l'eventuale volontà di aderire alla S.A.S. dell'Ateneo.
4. Le proposte di disattivazione dei corsi di Dottorato di ricerca e dei *curricula* debbono provenire al Consiglio S.A.S. dai rispettivi Collegi dei Docenti.
5. Le proposte sono approvate, per quanto di competenza, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Tali Organi deliberano su proposta del Consiglio della S.A.S. e previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione.
6. Al Nucleo di Valutazione di Ateneo compete la preventiva verifica dei requisiti di idoneità delle strutture proponenti, della coerenza del corso con la programmazione formativa, della disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione dello stesso.
7. I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti anche in convenzione con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'Università cui spetta il rilascio del titolo accademico.
8. E' possibile istituire Consorzi tra Università con possibilità di rilascio di titolo doppio, multiplo o congiunto.
9. Nei Consorzi con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche con Paesi diversi, la sede amministrativa del consorzio è l'Università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
10. UNICAM può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento,:
 - in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo;
 - in convenzione con industrie, con possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
 - in apprendistato con istituzione esterne ed imprese. I contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 3 - Proposte di istituzione, adesione, rinnovo

1. Le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo di Camerino dovranno contenere:
 - a. la precisa denominazione del corso;
 - b. le tematiche scientifiche con l'indicazione della macro-area e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - c. l'indicazione di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di

- ricerca che supportano le attività dei dottorandi;
- d. l'indicazione delle eventuali sedi universitarie consorziate o convenzionate ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo;
 - e. l'indicazione degli eventuali Enti pubblici o privati convenzionati ed il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo;
 - f. l'indicazione, documentata, dei soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, con cui si è instaurato un rapporto di collaborazione, al fine di consentire ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorativa; è possibile che per tali finalità ulteriori collaborazioni si instaurino anche dopo l'istituzione;
 - g. gli obiettivi formativi e i programmi di studio dell'intero corso, con la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti pubblici o soggetti privati;
 - h. la durata del corso (non inferiore a 3 anni);
 - i. la proposta del numero dei posti sostenibili;
 - l. il nominativo, la qualifica e la sede del Coordinatore;
 - m. il nominativo, la qualifica e la sede dei referenti dei vari *curricula* nel caso di Corso di Dottorato articolato in più *curricula*;
 - n. il nominativo, la qualifica e la sede dei componenti del Collegio dei Docenti; ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
 - o. l'elenco dei lavori scientifici risultati di livello internazionale attinenti alle tematiche del dottorato pubblicati negli ultimi cinque anni dai componenti il Collegio dei Docenti;
 - p. l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento del dottorato e di quelle in corso di acquisizione;
 - q. la delibera di approvazione della proposta da parte delle strutture proponenti.
2. Le proposte di adesione ai Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo accreditato dovranno contenere:
 - a. la precisa denominazione del corso;
 - b. le tematiche scientifiche con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - c. l'indicazione di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca che supportano le attività dei dottorandi;
 - d. la composizione del Collegio dei docenti;
 - e. l'apporto di UNICAM nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del dottorato;
 - f. il possesso, da parte dei membri del Collegio dei Docenti, di documentati prodotti di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.
 3. Le proposte di cui al comma 1 vengono trasmesse al Rettore dell'Università degli Studi di Camerino entro il 30 aprile; le proposte di cui al comma 2, vengono trasmesse allo stesso Rettore almeno trenta giorni prima della scadenza fissata dall'Ateneo sede amministrativa del Corso.
 4. Le proposte di cui al comma 2 vengono trasmesse alle Università proponenti a cura del Rettore, previa approvazione della S.A.S., del Senato Accademico e, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Dottorati in cooperazione internazionale e Dottorati Consortili

1. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi in convenzione interuniversitaria internazionale, i dottorandi dei paesi interessati possono compiere periodi di studio sotto il controllo e la responsabilità di un relatore in ciascuna delle Università coinvolte, finalizzati anche alla preparazione di una tesi in co-tutela. Al termine del corso al candidato verrà conferito il titolo di dottore di ricerca riconosciuto dai paesi interessati.
2. Nel caso di corsi di dottorato consortili, questi saranno disciplinati da atti convenzionali e integrativi del presente regolamento.

Art. 5 - Finanziamenti e loro utilizzazione

1. Il Senato Accademico, sulla base di quanto proposto dal Consiglio della S.A.S., propone annualmente al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione delle risorse necessarie per l'istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca e per il rinnovo di quelli esistenti, nonché per l'adesione a Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo.
2. Le borse di studio sono finanziate con:
 - a. fondi Ministeriali;
 - b. fondi dell'Ateneo;

- c. fondi delle strutture proponenti;
 - d. fondi acquisiti mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. L'entità delle borse sopra elencate comprenderà l'importo relativo al contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché le spese per il funzionamento dei corsi stessi. Le borse, di cui alle voci b), c) e d) comprenderanno il sostegno per il periodo all'estero nella misura del 50%. Per le borse alla voce a) provvederà l'Ateneo.
 4. I fondi per le spese di funzionamento eventualmente stanziati dall'Università, nonché quelli messi a disposizione dalle strutture proponenti o dalle istituzioni esterne, vengono allocati nel budget della S.A.S.
 5. La stipula delle convenzioni con soggetti pubblici e privati, diversi da UNICAM, nonché le deliberazioni delle strutture proponenti al fine dell'erogazione di ulteriori borse, deve avvenire prima dell'espletamento del concorso.
 6. I titolari dei fondi di ricerca relativi a progetti attinenti al programma previsto per il conseguimento del Dottorato, nei quali i dottorandi siano formalmente inseriti con il consenso del Coordinatore del Corso, possono mettere a disposizione parte dei loro fondi per le spese inerenti alla mobilità e per concorrere al finanziamento della borsa stessa.
 7. Il Consiglio della S.A.S., verificato il budget a disposizione, potrà deliberare annualmente su una somma da destinare alla mobilità dei dottorandi e alla partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari ed altre iniziative ritenute congrue ed attinenti al programma del dottorato.
 8. Per quanto riguarda il trattamento di missione spettante ai dottorandi si fa rinvio all'apposito regolamento di Ateneo.

Art. 6 - Valutazione interna

1. Il Consiglio della S.A.S. provvede all'analisi dei progetti formativi, degli standard qualitativi ed alla valutazione delle prestazioni dei singoli corsi di dottorato. Redige quindi annualmente un rapporto da inviare al Nucleo di Valutazione, con l'eventuale proposta di soppressione di quei Corsi di Dottorato che non soddisfino le caratteristiche ed i requisiti di qualità prefissati.
2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, acquisita l'analisi prodotta dal Consiglio della S.A.S., valuta annualmente la permanenza dei requisiti delle strutture proponenti e la rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi.
3. La relazione annuale del Nucleo di Valutazione viene sottoposta al Senato Accademico per le eventuali osservazioni e successivamente il Rettore invia al Ministero i risultati delle attività di valutazione per la trasmissione all'ANVUR.

Titolo III

Organizzazione, accesso e funzionamento dei Corsi di Dottorato

Art. 7 - Collegio dei Docenti e Coordinatore

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.
2. Il Collegio dei Docenti è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Il Collegio dei Docenti è composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
3. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) del DM 45/2013, il Collegio dei Docenti può essere formato fino ad un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati da istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del DM 45/2013, il Collegio dei Docenti deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'Università di appartenenza del docente.
4. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio di un dottorato attivato da un altro Ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza. Ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.
5. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di dottorato.
6. I componenti del Collegio dei docenti svolgono la funzione di supervisione nei riguardi dei dottorandi.
7. Il Collegio dei docenti, entro il termine di ogni anno, valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine di proporre al Consiglio S.A.S. l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione dal proseguimento del corso.

8. Il coordinamento del corso di dottorato è affidato a un docente di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, di seconda fascia a tempo pieno fra i componenti il Collegio dei Docenti.
9. Nel caso di corsi di Dottorato che prevedono l'attivazione di più *curricula*, il Collegio dei docenti designa un docente referente per ogni *curriculum* attivato.
10. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione del corso e si avvale per tale finalità dei referenti di *curricula* eventualmente individuati. Presiede le riunioni del Collegio, sottopone proposte ad esso e dà attuazione alle sue determinazioni, stabilisce nel dettaglio le attività formative, predispone le proposte di rinnovo, sentito il Collegio, e provvede a tutte le esigenze non esplicitamente previste, perseguendo la migliore funzionalità e qualità delle attività di Dottorato. Il Coordinatore autorizza i dottorandi a svolgere le loro ricerche all'estero, nei limiti consentiti.

Art. 8 - Accesso ai Corsi di Dottorato

1. Ai Corsi di Dottorato possono accedere, senza discriminazioni di genere, di età, di religione e di nazionalità, coloro che entro il 31 ottobre sono in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti in Italia, ovvero di analogo titolo conseguito presso università straniera, dichiarato equipollente dal Collegio dei docenti unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. L'accesso avviene mediante superamento di una selezione, che deve concludersi entro il 30 settembre, svolta come descritto all'Art. 10, tendente a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere.

Art. 9 – Bando per l'ammissione

1. Il bando di concorso, unico per cittadini U.E. ed extra U.E., definisce i corsi di dottorato di ricerca attivati dando visibilità ai corsi di dottorato ed ai relativi *curricula*, indicando il numero minimo dei posti e delle borse di studio attivati. Prima dell'espletamento della selezione, l'Ateneo, sulla base di specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio S.A.S. e del Senato Accademico, rende noto il numero definitivo dei posti, con e senza borsa, e delle borse di studio disponibili per ciascun corso di dottorato. Il numero dei posti senza borsa non può superare il numero dei posti con borsa di studio.
2. Il Bando per l'ammissione, redatto dalla S.A.S., in italiano ed inglese, emanato con Decreto Rettorale e pubblicizzato sul sito UNICAM, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del MIUR, deve indicare:
 - a) la durata del corso, i corsi di studio ed i *curricula*;
 - b) La scadenza del bando e come far pervenire la domanda;
 - c) I criteri di accesso, titolo di studio richiesto e valutazione dei titoli;
 - d) Le modalità di svolgimento della selezione, le prove previste, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale. Nel caso di progetti in collaborazione europei ed internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito dei corsi di dottorato accreditati;
 - e) Il numero minimo di borse di studio disponibili, di eventuali contratti di apprendistato e di altre forme di sostegno finanziario (assegni di ricerca, ecc.). L'importo dell'assegno o altre forme di sostegno finanziario deve avere la stessa durata della borsa di dottorato (almeno 3 anni); in tal caso può essere conteggiata per soddisfare i requisiti minimi (4 borse) e medi (6 borse) del corso di dottorato.
 - f) Viene indicato il numero di posti senza borsa che non può superare il numero complessivo dei posti con borsa;
 - g) L'indicazione della tassa e dei contributi posti a carico dei dottorandi, con e senza borsa, compreso quanto previsto dalla normativa sul diritto allo studio;
 - h) Per i dottorandi stranieri provenienti da Paesi extra U.E. i costi dell'assistenza sanitaria, dell'iscrizione al SSN e dei permessi di soggiorno;
 - i) Gli obblighi del dottorando;
 - j) Incompatibilità di iscrizione ad altri corsi di durata annuale (corsi di laurea, master, ecc.).
3. Al bando sono allegati un modello per inoltrare la domanda (*application form*) e un modello di referenza da far compilare ad almeno un docente/ricercatore (*presenter*) che conosca la persona candidata. L'*application form* contiene l'indicazione di almeno 3 referenti (*presenter*) che si ritiene siano in grado di compilare il modello di referenza.
4. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria, purché non sia trascorso un mese dall'avvio effettivo dei corsi.

5. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato entro il termine di 7 giorni, dal ricevimento della comunicazione.
6. I corsi di dottorato di ricerca hanno inizio il 1 novembre di ogni anno e terminano il 30 ottobre.
7. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 c.c., soggetti di cui all'art. 17 della legge 5/10/1991 n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui alla normativa vigente. Nel caso di convenzioni con enti pubblici o privati che finanzino borse di dottorato il programma di ricerca dovrà essere concordato con detti Enti, e il dottorando che usufruirà della relativa borsa sarà tenuto allo svolgimento dell'attività di ricerca nell'ambito del suddetto programma, pena la decadenza dalla borsa.
11. Coloro che sono in possesso di titolo di dottore di ricerca, possono essere ammessi a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca non coperto da borsa.

Art. 10 – Selezione per l'ammissione

1. La valutazione dell'attitudine alla ricerca scientifica dei candidati viene svolta attraverso una prima fase di selezione operata dai Collegi dei Docenti, con successiva approvazione del Consiglio S.A.S. Una seconda fase prevede una selezione a evidenza pubblica volta alla verifica della preparazione del candidato, della sua attitudine alla ricerca scientifica ed alla conoscenza di una o più lingue straniere. I rispettivi Collegi dei Docenti forniscono liste di esterni esperti nei macrosettori scientifici dei corsi di dottorato al cui interno gli uffici della S.A.S. individuano almeno due valutatori per ciascun candidato evitando il conferimento dell'incarico di valutatore a soggetti in conflitto di interesse. La valutazione compiuta dai membri esterni esperti nei macrosettori scientifici dei corsi di dottorato produce una *short list* di idonei. I candidati elencati nella *short list* accedono all'ultima fase che può consistere in prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale o prove orali. Tali modalità sono definite dal Collegio dei Docenti deputato, prevalentemente in via telematica, in modo da non discriminare o scoraggiare i candidati residenti all'estero. Le modalità di valutazione proposte dal Collegio dei Docenti deputato sono deliberate dal Consiglio S.A.S.
2. Nel caso di corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi e specificati nel bando, nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 11 - Borse di studio

1. Per ciascun triennio o ciclo da attivare si dovranno avere in numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro.
2. Le borse di studio vengono assegnate in base alle graduatorie di ciascun corso di dottorato formulate secondo la selezione.
3. La durata della borsa di studio è pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate annualmente dal Consiglio S.A.S., dopo verifica del Collegio dei Docenti dell'attività svolta nell'anno precedente dal dottorando. Nel caso che il dottorando non superi la verifica annuale decade dallo status di dottorando e non può portare a termine il percorso.
4. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.
5. L'importo delle borse di studio è determinato in misura non inferiore a quello previsto dal MIUR.
6. L'importo della borsa di studio può essere aumentato solo per i periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. Tali periodi non possono in alcun caso superare la metà della durata dell'intero corso di dottorato (18 mesi).
7. La richiesta scritta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere inviata, dal Coordinatore del corso, al Direttore S.A.S. e deve essere corredata da attestazione che l'attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.
8. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate, salvo che il Coordinatore del corso faccia pervenire alla S.A.S. e all'Amministrazione universitaria comunicazione di cessazione alla frequenza del corso o esclusione da parte del Collegio dei Docenti nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi da parte del dottorando fruitore di borsa di studio.
9. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, con o senza borsa o altre forme di sostegno, è assicurato un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato alla tipologia di corso e

comunque non inferiore al 10% dell'importo della borsa.

10. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato per almeno un anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.

Art. 12 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi

1. L'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, nonché le modalità di concessione degli esoneri, vengono deliberati, su proposta del Consiglio S.A.S., dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, in base ai criteri e ai parametri di cui al D.P.C.M. 30.4.1997 e vengono indicati nel bando di concorso.
2. Sono esonerati dal pagamento dei suddetti contributi tutti i titolari di borse di studio di dottorato, nonché i borsisti e gli idonei a borse di studio ERSU.

Art. 13 - Impegni dei dottorandi

1. I dottorandi hanno l'obbligo di:
 - frequentare le attività offerte dai corsi di dottorato, incluse quelle interdisciplinari e trasversali predisposte dalla S.A.S. e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti, anche avvalendosi dell'apporto formativo delle Scuole di Specializzazione di Ateneo;
 - svolgere un congruo periodo di mobilità all'estero presso altri Atenei o Enti di ricerca, imprese e istituti di ricerca internazionali (per i dottorandi stranieri la mobilità può svolgersi anche in Italia preferenzialmente in istituzioni di ricerca di valenza internazionale);
2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità civile, per l'intera durata del corso, è a carico dell'Università.
3. I dottorandi titolari di borsa di studio in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso.
4. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca, che non goda di alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
5. È consentito l'esercizio di attività compatibili, previa autorizzazione del Consiglio S.A.S., su richiesta del Collegio dei Docenti. Tali attività esterne, occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attività svolta dal dottorando. L'ammontare massimo degli emolumenti annui è definito dal Consiglio S.A.S.
6. Per tutta la durata del corso è vietato lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
7. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dal D. Lgs. 26.3.2001, n. 151 (gravidanza) o che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata oppure per ottenere il visto d'ingresso in Italia da parte degli extracomunitari.
8. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei Docenti proporrà, con propria delibera, al Consiglio S.A.S. l'esclusione del dottorando dal corso e l'interruzione della borsa.
9. I dottorandi iscritti ad anni successivi al primo possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato e attività didattica integrativa, anche mediante affidamento di specifici corsi e/o moduli didattici. La struttura presso la quale il dottorando svolge la propria attività ha il dovere di vigilare affinché il cumulo delle attività didattiche eventualmente affidate a qualunque titolo al dottorando sia tale da non pregiudicare il proficuo svolgimento delle attività di ricerca e comunque non superi il limite di 40 ore/anno.
10. L'attività didattica non comporta alcun onere per l'Università e potrà essere affidata ai dottorandi solo previo consensi degli stessi; essa non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
11. L'attività didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 14 - Ammissione all'esame finale e valutatori esterni

1. A conclusione dell'ultimo anno del corso, il Collegio dei Docenti formula il proprio giudizio sull'attività di ricerca svolta dai dottorandi nello stesso anno e, con riferimento all'intero corso di dottorato, ammette o non ammette all'esame finale i candidati, dandone comunicazione alla S.A.S. e ai dottorandi per il tramite del Coordinatore, e formula contestualmente un giudizio complessivo da allegare alla tesi.
2. I dottorandi ammessi all'esame finale devono presentare o inviare al Direttore S.A.S. apposita domanda in carta legale, entro l'ultimo giorno dell'ultimo anno di corso, allegando copia del giudizio

complessivo del Collegio dei Docenti.

3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate a mano all'Ufficio S.A.S. competente o se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al comma 2. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
4. Entro 30 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo anno di corso i dottorandi devono presentare alla S.A.S. una copia della tesi di dottorato su supporto informatico, corredata del giudizio complessivo del Collegio dei Docenti. I dottorandi dovranno altresì inviare ai valutatori esterni e successivamente ai componenti la Commissione, una copia della tesi, su supporto magnetico o in cartaceo, corredata dal giudizio complessivo del Collegio dei docenti. Alla Commissione va inviato anche il giudizio dei valutatori esterni. La tesi consiste in una dissertazione scritta o in un lavoro grafico.
5. La tesi, alla quale sarà allegata una relazione del dottorato sulle attività svolte nell'intero corso e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, denominati valutatori esterni. I valutatori esterni, indicati dal Collegio di Docenti del corso di dottorato di riferimento, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione del dottorando all'esame finale o il rinvio per un periodo non superiore a 6 mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. Non è possibile ripetere l'esame finale.
6. Le tesi, sono redatte di norma in lingua inglese, e comunque comprendono sempre un dettagliato sunto in lingua inglese. Esse si considerano prodotte in tempo utile se pervenute con consegna a mano o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al comma 4. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Per comprovati e validi motivi che, a giudizio del Collegio dei Docenti e per la durata dallo stesso ammessa, non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Direttore S.A.S. ne autorizza la proroga ammettendo il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati o agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso. In quest'ultimo caso il candidato deve comunicare al Direttore S.A.S. la sede universitaria presso la quale intende sostenere l'esame finale, al fine di consentire la trasmissione dei relativi atti. A tal fine il candidato deve presentare, entro l'ultimo giorno del terzo anno di corso, apposita domanda motivata, corredata del parere del Collegio dei Docenti. La proroga non comporta in alcun modo oneri di carattere economico per l'Università, né ulteriore titolo al prolungamento della borsa di studio.
8. Qualora il candidato non possa, per malattia o forza maggiore, sostenere l'esame finale nella data fissata, potrà chiedere al Direttore S.A.S. di poter sostenere l'esame in altra data, tenuto conto delle particolari circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della prova. In tal caso il candidato verrà ammesso agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.

Art. 15 - Commissioni giudicatrici per l'esame finale

1. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate dal Direttore S.A.S. e sono composte da i due valutatori esterni di cui all'art. 14, commi 4 e 5 e da un terzo membro indicato dal Collegio dei Docenti del corso di dottorato di riferimento.
2. Le Commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, scelti nell'ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere, ed individuati dai Collegi dei Docenti.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.
4. I Collegi dei Docenti propongono i nominativi di almeno 4 docenti, di cui tre effettivi e un supplente, nel rispetto della composizione delle Commissioni di cui al precedente comma 1.
5. Le eventuali dimissioni dei componenti delle Commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Direttore S.A.S. I lavori delle Commissioni dovranno essere conclusi entro novanta giorni dal disposto di nomina. Decorso tale termine senza che le Commissioni abbiano concluso i propri lavori, esse decadono e, con la medesima procedura, il Direttore S.A.S. nomina le nuove Commissioni con esclusione dei componenti decaduti. Per la conclusione dei lavori alle nuove Commissioni sono assegnati tre mesi dalle comunicazioni di nomina.

Art. 16 - Prova d'esame

1. L'esame finale (tesi di ricerca) per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consiste nella discussione della dissertazione scritta o del lavoro grafico.

2. Il diario della prova d'esame sarà comunicato agli interessati con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla prova.
3. Al termine dei lavori le Commissioni redigono una relazione sulle operazioni svolte ed esprimono un giudizio scritto collegiale per ciascun candidato. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
4. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
5. Nel caso di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono essere previste specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 17 - Conferimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture '*Dott. Ric.*' ovvero '*PhD.*', è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
2. Nelle more della consegna del diploma originale viene rilasciata la relativa certificazione.
3. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 18 mesi. Sarà cura della S.A.S. effettuare il deposito delle tesi a norma di legge presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
4. Per l'ottenimento del titolo di Dottore di Ricerca con validità europea ci si attiene alla normativa U.E.

TITOLO IV TRASFERIMENTI

Art. 18 – Trasferimenti da altre Università

1. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un Dottorato di Ricerca presso altra Università, italiana o straniera, possono chiedere nulla osta preventivo all'iscrizione di norma al secondo anno di Dottorato presso la S.A.S. alle seguenti condizioni:
 - a) che sia attivato fra i Dottorati che afferiscono alla S.A.S. un corso di Dottorato di ambito scientifico simile e con analoghi obiettivi formativi e di ricerca;
 - b) che il dottorando documenti le attività formative svolte con profitto nell'Università di provenienza e che tali attività vengano riconosciute dal Collegio dei Docenti interessato come equivalenti a quelle richieste dalla S.A.S. per l'accesso;
 - c) che il Dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei Docenti interessato.
2. Nel caso venga concesso il nulla osta preventivo di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'Università di provenienza, con l'iscrizione al secondo anno, in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio. Il posto relativo deve essere compreso fra quelli dichiarati come sostenibili per il Dottorato ricevente (senza borsa).
3. Nel caso il trasferimento abbia luogo, il Collegio dei Docenti interessato individuerà il docente supervisore.

Art. 19 – Trasferimento interno ad altro corso di dottorato

I dottorandi iscritti di norma al I e II anno dei Corsi di dottorato, possono richiedere il trasferimento ad un altro corso di dottorato istituito presso la S.A.S., dietro parere favorevole del Collegio dei Docenti interessato e del Consiglio S.A.S., qualora le attività di ricerca svolte siano inerenti al Corso di dottorato richiesto.

TITOLO V SCHOOL OF ADVANCED STUDIES

Art. 20 - Scopi ed attività

1. La S.A.S. coordina la progettazione, l'organizzazione e la valutazione dei corsi per il conseguimento del titolo di "Dottore di ricerca", favorendone l'internazionalizzazione e arricchendoli di contenuti ed attività multidisciplinari e interdisciplinari.
2. La S.A.S. ha autonomia scientifica, didattica e funzionale e, nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ha autonomia gestionale. L'autonomia gestionale

include la possibilità di prevedere ed erogare contributi a sostegno dei dottorandi, capaci e meritevoli, che versino in particolari e contingenti condizioni di bisogno.

3. La S.A.S. garantisce, in base al budget assegnato dall'Amministrazione UNICAM, le risorse necessarie alla struttura organizzativa, ai processi ed alle procedure dei Corsi di Dottorato attivati, anche al fine di accreditarne e/o certificarne la qualità, secondo quanto previsto dalle normative e dagli Enti di accreditamento nazionali ed internazionali.
4. La S.A.S. asseconda il collegamento progettuale tra i corsi di dottorato di ricerca ed i corsi di laurea, nonché l'organizzazione e l'amministrazione delle attività centralizzate relative al Dottorato.
5. La S.A.S.:
 - a. Coordina la progettazione, l'organizzazione e la valutazione dei *curricula* per il conseguimento del titolo di "Dottore di ricerca";
 - b. favorisce l'aggregazione di Aree scientifiche che hanno affinità metodologiche e culturali, propone approfondimenti tra loro coerenti in grado di favorire percorsi formativi comuni, connessioni multi disciplinari e ricerche di confine tra i diversi saperi;
 - c. promuove un'intensa rete di collaborazioni con altre Scuole nazionali ed internazionali e con Enti pubblici e privati, con i quali individua e promuove i temi di ricerca e gli indirizzi scientifico/disciplinari sui quali fondare la progettazione delle attività formative;
 - d. agevola la programmazione didattica assicurando a più dottorati, attraverso iniziative comuni, momenti formativi qualificanti;
 - e. stimola e sostiene la presenza di dottorandi stranieri, sia regolarmente ammessi ai corsi – riservando ad essi apposite borse di studio - sia in qualità di *visiting students*.
 - f. favorisce e sostiene per tutti i dottorandi, anche individuando appositi meccanismi di sostegno economico, lo svolgimento di periodi di formazione presso Università estere;
 - g. sostiene un più organico ed esteso rapporto tra i dottorandi di Ateneo e gli ambienti esterni, sia professionali sia di ricerca;
 - h. facilita una migliore pubblicizzazione dei corsi di dottorato, anche a livello internazionale;
 - l. consente comuni sistemi di selezione e valutazione dei dottorandi;
 - m. coordina e collabora, con il personale T. A. assegnato, alla progettazione e all'organizzazione delle attività formative di terzo ciclo (master e dei corsi universitari) costituendo, al proprio interno, il 'Polo di Alta Formazione'.

Art. 21 - Organi della S.A.S.

1. Gli Organi della S.A.S. sono:
 - a. Il Direttore;
 - b. Il Consiglio
 - c. Il Comitato di indirizzo

Art. 22 - Direttore

1. Il Direttore rappresenta la S.A.S., ha funzioni di impulso e promozione e sovrintende alle attività della stessa.
2. Il Direttore viene eletto dal Consiglio della S.A.S. fra i propri componenti; dall'elettorato passivo sono esclusi i rappresentanti dei Dottorandi.
3. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il Consiglio.
4. Per l'elezione si applicano le disposizioni previste nell'art. 31 c. 7 e 32 c. 7, dello Statuto.
5. Il Direttore:
 - a. coordina i rapporti e la comunicazione fra la S.A.S. e gli Organi di Governo dell'Ateneo, le Scuole di Ateneo e le strutture di riferimento;
 - b. coordina e promuove la comunicazione interna alla S.A.S.;
 - c. è garante della rispondenza degli atti della S.A.S. alle leggi dello Stato ed allo Statuto dell'Ateneo;
 - d. convoca e presiede il Consiglio e dà attuazione alle relative deliberazioni;
 - e. assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche, di norma delegandone l'organizzazione, la sovrintendenza e la vigilanza ai Coordinatori dei singoli corsi di dottorato;
 - f. redige la relazione annuale sull'andamento delle attività della S.A.S.;
 - g. designa, tra i componenti del Consiglio, un Direttore Vicario che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di impedimento od assenza;
6. Il Direttore può, in casi eccezionali e chiaramente motivati, adottare provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio S.A.S. nella prima adunanza successiva a quella relativa al provvedimento.
7. Il Direttore dura in carica **4 anni** e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il Direttore che

ha svolto due mandati di quattro anni non è rieleggibile. Tali disposizioni si applicano anche per il Direttore Vicario.

8. Il Direttore che non dovesse più far parte del Consiglio che presiede, decade dal suo mandato entro i tre mesi successivi; entro tale periodo deve essere indetta una nuova elezione.
9. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Pro-Rettore, Direttore di Scuola, componente dell'Assemblea delle Rappresentanze, Coordinatore di curriculum e/o corso di dottorato.

Art. 23 - Consiglio

1. Il Consiglio coordina i corsi di Dottorato ed i relativi *currucula*, attua le indicazioni del Comitato d'indirizzo in merito alla programmazione delle attività trasversali e ne valuta le proposte in merito all'attivazione di nuovi corsi di Dottorato.
2. Sono membri del Consiglio i Coordinatori dei corsi e i referenti dei *curricula* di dottorato attivati nell'ambito della S.A.S.; i rappresentanti dei dottorandi in numero di uno ogni trenta con arrotondamento all'intero superiore. L'elettorato attivo e passivo, per l'elezione di tali rappresentanti, è costituito da tutti gli iscritti ai corsi di dottorato nel momento dell'elezione.
3. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti dei dottorandi di durata biennale, purché permanga il titolo in base al quale ne fanno parte, ed il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Coloro che hanno svolto due mandati non sono rieleggibili.
2. **Il Consiglio:**
 - a. elegge il Direttore della S.A.S.;
 - b. esamina e valuta la congruità e la coerenza generale dei Corsi di Dottorato proposti dalle strutture dell'Ateneo, approvando o meno l'attivazione o la disattivazione degli stessi nell'ambito della stessa S.A.S.;
 - c. discute, programma e predispone, sulla base dei piani pluriennali proposti dai Collegi Docenti dei Corsi di Dottorato afferenti, le iniziative opportune per lo sviluppo della S.A.S. da presentare agli Organi Accademici, in vista della predisposizione dei piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo stesso;
 - d. programma e definisce l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e materiali di cui la S.A.S. dispone. Può attribuire, anche con fondi trasferiti dai Coordinatori o Tutor, ai Dottorandi stranieri in difficoltà un sussidio, a titolo di mantenimento/sostegno, al fine di consentire il completamento del percorso di studi.
 - e. definisce il bando di concorso per l'ammissione al Dottorato di ricerca per il ciclo successivo, prima dell'invio agli Organi Accademici;
 - f. analizza le esigenze e le richieste di risorse per le attività didattiche dei vari Corsi di Dottorato, al fine di verificarne la coerenza con i programmi e con gli obiettivi formativi e proporre soluzioni per ottimizzare le richieste di risorse comuni a più Corsi;
 - g. approva il progetto formativo complessivo della S.A.S., comprendente i progetti formativi dei singoli Corsi, la didattica comune ed i criteri per l'ammissione ai Corsi e la formulazione dei giudizi sull'attività dei dottorandi;
 - h. promuove la partecipazione a reti di dottorato;
 - i. garantisce la qualità dei Corsi di Dottorato avvalendosi, per la valutazione ed il controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche di *reviewer* internazionali ed Enti di accreditamento e/o certificazione qualificati a livello nazionale ed internazionale;
 - j. si avvale della consulenza annuale di un Comitato di Indirizzo sia per la progettazione che per la valutazione dell'attività dei Corsi attivati;
 - k. approva la relazione annuale sulle attività della S.A.S. predisposta dal Direttore;
 - l. delibera sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi.
3. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Direttore, che le presiede. La convocazione avviene tramite comunicazione telematica o cartacea contenente l'ordine del giorno, fatta pervenire a tutti i componenti presso la sede all'uopo indicata dagli interessati, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi sulla data dell'adunanza, salvo casi d'urgenza.
4. L'ordine del giorno di ciascuna seduta viene definito dal Direttore. I membri del Consiglio possono ottenere l'inserimento in esso di specifici argomenti tramite richiesta scritta firmata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio.
5. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte per ogni anno accademico, fissando le date in sintonia con quelle delle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Eventuali sedute straordinarie potranno essere convocate dal Direttore S.A.S., su propria iniziativa o su richiesta di almeno il 1/3 dei componenti del Consiglio S.A.S., entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti del Consiglio S.A.S., detratti gli assenti giustificati, in misura non superiore ad 1/3 dei componenti, ed a maggioranza dei votanti. I docenti in aspettativa non hanno diritto di partecipare alle sedute. Il numero legale viene verificato all'inizio di ogni seduta ed ogni qualvolta ciò sia richiesto da uno dei presenti, purché la richiesta non venga avanzata dopo che il Direttore ha dato inizio ad una votazione.
7. La modifica dell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno può essere richiesta in qualsiasi momento da un membro del Consiglio con una mozione d'ordine che deve essere approvata a maggioranza dei presenti.
8. Tutte le deliberazioni del Consiglio devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il voto sulle deliberazioni è espresso di norma in modo palese. Quando la somma dei contrari e degli astenuti supera il numero dei favorevoli, la delibera è respinta. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Se una deliberazione riguarda personalmente uno dei presenti, questo si assenterà dalla seduta durante la discussione e la votazione. Di ciò deve rimanere traccia nel verbale.
11. Durante le sedute del Consiglio le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal personale Tecnico Amministrativo assegnato alla S.A.S.
Il verbale riporta in forma sintetica la discussione relativa ai diversi punti dell'ordine del giorno, le deliberazioni ed i risultati delle votazioni. I membri del Consiglio possono richiedere l'inserimento integrale a verbale dei loro interventi fornendone copia scritta al Segretario verbalizzante.

Art. 24 Il Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo, nominato con Decreto Rettorale, progetta le attività trasversali della S.A.S., elabora nuove proposte di corsi di dottorato da sottoporre al Consiglio S.A.S. e promuove le relazioni fra la S.A.S. e l'ambiente extra-accademico.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
 - a) Il Direttore;
 - b) Il Direttore vicario;
 - c) Due docenti ricercatori, dei quali uno nominato dal Rettore e l'altro dall'Assemblea delle Rappresentanze;
 - d) Un componente del Comitato dei Sostenitori;
 - e) Un rappresentante nominato dal Consiglio di Amministrazione, non tra i suoi componenti;
 - f) Un rappresentante eletto dai rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio S.A.S. al proprio interno.
 Ad eccezione del rappresentante dei dottorandi, le incompatibilità previste per l'elezione del Direttore (art. 22 c. 9), si applicano anche alle persone nominate o elette in base al presente comma.
I membri del Comitato di indirizzo durano in carica quattro anni, purché permanga il titolo in base al quale ne fanno parte ed il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Coloro che hanno svolto due mandati non sono rieleggibili.
3. Le riunioni del Comitato di Indirizzo sono convocate almeno due volte l'anno dal Direttore SAS. La convocazione avviene con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi sulla data dell'adunanza, salvo casi d'urgenza, fatta pervenire a tutti i componenti presso la sede all'uopo indicata dagli interessati e contenente: luogo, data, ora e l'ordine del giorno.

Titolo VI Modifiche di regolamento e norme transitorie

Art. 25 - Modifiche di regolamento e norme transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico previa acquisizione del parere del Consiglio S.A.S.
2. Per il XXIX ciclo è possibile attivare i corsi di dottorato dal 1 gennaio 2014.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dalla data del Decreto di emanazione.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in materia.